

ART. 6) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

a) Team di monitoraggio

Conformemente alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ex art. 4 comma 2 bis L. 71/2021, nella scuola opera un team avente funzione permanente di monitoraggio dei comportamenti inquadrabili nelle fattispecie richiamate.

Questo team sarà composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente per il bullismo e cyberbullismo, dal Presidente del Consiglio di Istituto, dai Docenti collaboratori del D.S., dal Docente referente per l'Educazione civica, da due docenti nominati dal D.S. fra i titolari della Funzione Strumentale all'Inclusione scolastica e al PTOF di Istituto, da un animatore digitale, da uno Psicologo di istituto

Tale organo avrà durata annuale e sarà costituito all'inizio di ogni anno scolastico.

Avrà come compito principale quello di coadiuvare il D.S. nella definizione degli interventi di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, nonché compiti di supporto e di informazione per i docenti, il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie.

b) Codice interno

L'Istituto adotta un codice interno che precisi e delinei i fenomeni di bullismo e cyberbullismo al fine di una migliore comprensione degli stessi, indicando, nel contempo, le procedure da seguire e le misure attuative di prevenzione e contrasto di detti fenomeni.

Tale codice interno, con particolare riferimento a quanto ivi specificato circa gli obblighi da esso dettati, la valutazione della gravità degli episodi acclarati, la natura delle sanzioni da adottare, dovrà considerarsi parte integrante e complementare del presente regolamento disciplinare e ne costituirà, dunque, un allegato, anche con riferimento alla relativa modulistica.

c) Infrazioni inquadrabili come bullismo e cyberbullismo

Le numerose fattispecie astratte espressamente indicate nel codice interno come fenomeni di bullismo e cyberbullismo dovranno e potranno essere utilizzate da tutti gli operatori della scuola per una corretta valutazione e interpretazione degli episodi concreti, al fine di verificare, previamente, se tali episodi siano da considerarsi ricompresi nelle fattispecie suddette.

In caso positivo, le azioni commesse dovranno essere considerate come gravi infrazioni disciplinari e saranno, di conseguenza, sanzionate secondo le previsioni del presente regolamento.

La competenza ad irrogare tali sanzioni spetterà agli organi individuati dall'art. 4, comma 8 e 9 D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche.

Le sanzioni dovranno tendere al potenziamento del senso di responsabilità, del senso civico e dovranno, altresì, avere carattere riparativo e di utilità sociale.

Nel caso fossero ravvisabili ipotesi di reato nei comportamenti da sanzionare, dovrà necessariamente essere informata l'autorità giudiziaria al fine di non incorrere nel reato di "omessa denuncia" (art. 361 c.p.), essendo i docenti pubblici ufficiali ed essendo gli altri operatori scolastici incaricati di pubblico servizio.